

### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Richiesta delle spese di assistenza legale stragiudiziale: oneri di domanda, allegazione e prova

Le *spese* di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.

NDR: in tal senso Cass. 16612/2021.

## Corte di appello di Milano, sentenza del 4.10.2022, n. 3068

...omissis...

Osserva la Corte che l'appello è parzialmente fondato limitatamente alla mancata liquidazione delle consulenze tecniche di parte.

Dall'esame della documentazione fotografica in atti – e in specie da quella allegata dall'odierno appellante, risalente (a differenza di quella della U) all'epoca dei fatti, si scorge effettivamente, nel punto d'impatto, la presenza di linee di attraversamento pedonale seppur estremamente sbiadite e di una striscia bianca di stop anch'essa sbiadita (ma certamente più visibile).

Di tali dati non fa colpevolmente menzione alcuna il verbale di sopralluogo dei CC. intervenuti in loco, in cui è omessa ogni descrizione della segnaletica, limitandosi esso a riferire della pioggia in atto, dell'assenza di tracce di frenata e della presenza di "lampade ad incandescenza" sui pali "sufficiente in relazione alla visibilità di un autoveicolo alla distanza di mt 50".

Del tutto presumibilmente si trattava di segnaletica temporanea, dovuta a pregresse modifiche alla viabilità per eventuali lavori in atto sulla carreggiata, dato che lo stato dei luoghi successivo è mutato e le strisce pedonali (questa volta perfettamente visibili) si trovano una quarantina di metri dopo all'altezza del semaforo e con visibilità perfetta.

Il teste *omissis*, che ha assistito al sinistro, del resto ha dichiarato che "c'erano le strisce pedonali erano un po'sbiadite" e che il "*omissis* era vestito con Je. ed una felpa mi pare nera".

In virtù di tali elementi - né incidendo la mancata presentazione del convenuto a rendere interrogatorio formale giacché l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio l'effetto della confessione, ove, come nel caso si specie, vi siano ulteriori elementi di prova tali da non poter far ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio - ritiene il collegio che possa confermarsi la percentuale del 30% del concorso di colpa a carico del pedone stabilita dal Tribunale.

Le strisce pedonali infatti, in quel punto, esistevano, ma, come detto, erano talmente sbiadite da essere difficilmente visibili ai mezzi che sopraggiungevano (si noti la differenza con le altre posizionate poco più avanti), soprattutto vista l'ora tarda e le condizioni di forte pioggia, mentre il segnale di stop, se lo era maggiormente, comunque atteneva alla regolamentazione del sistema di precedenza con altri veicoli e non alla possibile presenza di pedoni - e comunque è stato tenuto presente nel determinare la sicura maggior colpa del guidatore dell'auto.

Il *omissis* quindi, a sua volta, viste le condizioni di tempo, luogo, carenza di idonea segnaletica e suo abbigliamento di colore scuro, avrebbe dovuto tenere anch'egli condotta più accorta; e se poi il principio invocato è che non debba ricadere sul pedone il concorso di colpa causato da una cattiva manutenzione delle strade, altrettanto dovrebbe valere per il guidatore del mezzo, che peraltro marciava a velocità moderata, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi non essendovi tracce di frenata.

In ordine al quantum l'appellante lamenta poi la non adeguata personalizzazione e maggiorazione degli importi liquidati sulla base della tabelle di Milano, al fine di procedere in modo autonomo alla liquidazione del danno morale.

L'assunto non può essere condiviso.

In linea di principio va premesso che è vero che il danno morale (sofferenza di natura interiore insuscettibile di alcun accertamento medico-legale) mantiene la sua autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non coincidendo ovviamente col c.d. danno biologico - che l'art. 138, comma 2, lett. a) cod. ass., definisce come "la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato", raccordandosi con la successiva lett. e) del medesimo comma 2 secondo cui "al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico (...) è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione".

Ma ciò detto, resta il fatto che le tabelle di Milano, come puntualizzo di recente da Cass. n. 15733/2022 "prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno", seppur pervenendo all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla loro somma aritmetica). Sicché in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione, che riguarda appunto il solo danno biologico, occorre procedere all'aumento fino al 30% del solo valore di quest'ultimo, opportunamente "depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella" (così la già citata Cass.n. n. 15733/2022).

Confonde dunque i piani l'appellante quando chiede la "personalizzazione" al fine di procedere in modo autonomo alla liquidazione del "danno morale". Infatti, per un verso il danno morale è stato liquidato e, dall'altro, la personalizzazione può concernere solo quello biologico.

Comunque, ad interpretare la richiesta come maggiorazione ex se del morale, nessuna specifica censura è stata fatta, poiché lamentando “conseguenze eccezionali ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e tali da incidere obiettivamente ed in maniera rilevante su specifici aspetti relazionali (come sul lavoro e sulla possibilità di compiere solo parzialmente le proprie attività quotidiane)” è evidente che si faccia richiamo al profilo inerente il danno biologico, e comunque non ci sono allegazioni specifiche circa la non equità della liquidazione riguardante le sofferenze interiori subite.

Per converso, la chiesta maggiore personalizzazione - a questo punto solo del danno biologico - nella misura del 25% anziché del 10% (peraltro applicata dal Tribunale in favore dell'appellante sull'intera voce senza espunzione del danno morale) non appare fondata.

Il *omissis* ha riportato lesioni consistite nella “distorsione del rachide cervicale, contusione spalla destra, distorsione ginocchio sinistro e frattura emipiatto tibiale laterale ginocchio destro” da cui, come da CTU, sono residuati postumi consistenti in una “sostanziosa sintomatologia algodisfunzionale post-distorsiva fratturativa del piatto tibiale del ginocchio destro” che non giustificano certo una maggiorazione in misura superiore a quella già riconosciuta in quanto inidonei ad incidere in maniera significativa su specifici aspetti relazionali.

Quanto agli altri motivi di gravame, fermo il principio per cui “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (Cass n.16612/2021), nella specie l'unica documentata è la preventiva richiesta di risarcimento del danno all'assicuratore ai sensi della L. n. 990 del 1969, che integra tuttavia esercizio di attività stragiudiziale puramente strumentale a quella giudiziale, essendo condizione per la proponibilità dell'azione, donde va condivisa sul punto la decisione del Tribunale.

Invece dovute -ed in ciò ha errato il Tribunale a non riconoscerle – sono le spese di CTP sostenute per l'intervenuta assistenza alla CTU da parte della dott.ssa *omissis* per l'importo complessivo di € 366,00 (iva inclusa), come da fattura, nonché l'importo di € 244,00 (iva inclusa) per la perizia medico-legale di parte sempre ante causam, entrambe strumentali all'accertamento del dovuto, non superflue e non eccessive (“Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del codice di procedura civile della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza”- Cass.n. 24188/21).

Quindi in parziale riforma va riconosciuto l'ulteriore importo di € 610,00 a titolo di spese processuali.

Per quanto concerne le spese del presente grado va ricordato che “il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite; mentre in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n. 27606/2019).

Nella specie l'appellante è vittorioso in questo grado solo in punto spese processuali (tali essendo quelle delle consulenze tecniche di cui chiede il rimborso) ed interamente soccombente nel merito della decisione impugnata, qui confermata.

Si giustifica quindi la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado seppur parzialmente compensate nella misura di 1/5 stante l'accoglimento del motivo sulle spese.

La Corte, definitivamente decidendo, accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 629/2020 resa in data 30.12.2020 dal Tribunale di Lodi e, in riforma della stessa, limitatamente al capo relativo alle spese processuali, condanna l'appellata al pagamento di ulteriori € 610,00, confermando nel resto. Condanna l'appellante al pagamento dei 4/5 delle spese del presente grado di giudizio che in tal misura liquida, ai sensi del D.M. 55/2014) in complessivi € 2.800,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---